



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 54 DEL 31/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO VIE PRINCIPALI DEL LIDO DI JESOLO ZONA CENTRO OVEST DAL 02/06/2021 AL 06/06/2021 (Z.T.L. ORARI: 19,00-23,00).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibere n. 70 del 18/3/1999 e n. 123 del 09/06/2020 ha istituito/adequato le Zone a Traffico Limitato, dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che le succitate delibere demandano al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 117 G.U. che introduce misure per gestire l'emergenza sanitaria in atto e che, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo introduce un nuovo periodo nelle zone gialle del *copri fuoco*: dalle ore 23:00 alle ore 05:00;

Visto il considerevole afflusso di turisti avvenuto nell'ultimo periodo nella città che ha interessato particolarmente la zona centrale del Lido di Jesolo e che in previsione anche durante il ponte del 2 giugno potrà riguardare le vie centrali da piazza Manzoni fino via Dei Navigatori, con particolare aumento d'afflusso di persone di diverse nazionalità e di veicoli, considerata la vocazione turistica della Città di Jesolo;

Atteso che tali circostanze potrebbero avere ripercussioni per la tranquillità degli ospiti e delle attività connesse al turismo, nonché per l'ordine pubblico in generale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

Vista l'ordinanza n° 81 del 04/5/2000;

Visti gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. l; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;

O R D I N A

1) la premessa è parte integrante del dispositivo.

2) che su via Dante Alighieri (tratto da piazza Manzoni a piazza Marconi), via Andrea Bafile (compreso il tratto di carreggiata di piazza Brescia in corrispondenza della stessa), piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile) piazza G. Mazzini, con esclusione delle aree pedonali, via Nievo, tratto tra via Vicenza e piazza G. Mazzini, angolo "Maxim", via A. Aleardi, dall'intersezione con la piazza G. Mazzini-via A. Bafile, fino all'intersezione con via Vicenza, via S. Trentin, piazza Aurora (tratto centrale) via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi, via Dei Mille, nonché sulla via G. Mameli, nel tratto compreso tra piazza Marconi e piazza Pompilio Verago, nel periodo **dal 02 giugno 2021 al 06 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 23:00, vengano istituite ZONE A TRAFFICO LIMITATO.**

Sulle Zone a Traffico Limitato è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, mentre i pedoni potranno liberamente accedere su tutta la sede stradale compresa la carreggiata.

Nei periodi in cui sono in vigore le Zone a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, dovranno essere rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della stessa Zona a Traffico Limitato; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2° lett. l e art. 159 comma 1° lett. b del già citato D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato sono consentite con apposito permesso che viene rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4° del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.

Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiogneranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per i successivi transiti, delle prescritte autorizzazioni.

Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza n. 34/1999 devono considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessitano di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:

- 1) nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;
- 2) il tratto di via G. Mameli di collegamento tra via Tritone e piazza Marconi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È da considerarsi abrogata/sospesa, per il periodo sopra menzionato ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.